



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP 24/2138

Data: 07/03/2025

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 06/03/2025 relativo all'incontro (27416) di Campionato Nazionale Maschile IHL disputatosi a Palaghiaccio di Aosta - Aosta (AO) il 06/03/2025 tra HC Aosta (612) e Valdifiemme HC (418).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

Squalifica per 1 giornate inflitta all'atleta **Schmid Jonas** (n. tessera 88837) della società Valdifiemme Hockey Club 418 per violazione dell'art. 15.1 del Codice delle penalità.

Squalifica per 1 giornate inflitta all'atleta **Buono Christian Antonio** (n. tessera 644895) della società A.s.d. H.C. Aosta Gladiators 612 per violazione dell'art. 15.1 del Codice delle penalità.

Squalifica per 3 giornate inflitta all'atleta **Vinatzer Simon** (n. tessera 31871) della società Valdifiemme Hockey Club 418 ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di Giustizia per violazione della regola 59 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

D) Motivazione:

Schmid Jonas (n. tessera 88837)

Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 38.18, il predetto giocatore, a seguito di uno scontro di gioco, colpiva violentemente con un pugno al volto un avversario che giaceva a terra, senza rispondere alle provocazioni. Veniva così punito con una penalità maggiore (5') più penalità di partita di cattiva condotta, secondo l'art. 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

Ciò premesso, in assenza di conseguenze lesive, nonché di precedenti specifici contestabili, si ritiene equa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.

Buono Christian Antonio (n. tessera 644895)

Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 38.18, il predetto giocatore rispondeva alle provocazioni, colpendo violentemente con un pugno al volto un avversario completamente estraneo alla vicenda. Veniva così punito con una penalità maggiore (5') più penalità di partita di cattiva condotta, secondo l'art. 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

Ciò premesso, in assenza di conseguenze lesive, nonché di precedenti specifici contestabili, si ritiene equa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.

Vinatzer Simon (n. tessera 31871)

Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 42.42, il predetto giocatore, trovandosi nei pressi della panca della squadra di casa, colpiva al volto il giocatore #91 VILIOTTI Giuseppe, impugnando il bastone a due mani e ferendolo. Si rendeva necessario l'intervento del medico ed il successivo trasporto in ospedale.

Il VINATZER veniva così punito con una penalità maggiore (5') più penalità di partita di cattiva condotta, secondo l'art. 59 del Regolamento Ufficiale di Gioco.



Ciò premesso, la carica con bastone all'altezza della testa rappresenta sempre una condotta fallosa grave, a prescindere dalle conseguenze lesive arrecate.

Nel caso di specie, stante anche il ferimento provocato dalla citata carica, si ritiene di comminare al VINATZER la sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 3 (tre) giornate, da scontarsi, per un'eventuale parte residua, nel prossimo campionato, anche in caso di cambio di squadra e/o categoria.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra A.s.d. H.C. Aosta Gladiators (612).

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra Valdifiemme Hockey Club (418).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi